

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1974, n. 20.

Organi consultivi in materia di lavori pubblici.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e fino all'insediamento della Commis-

sione Tecnica Regionale istituita ai sensi dell'art. 8 della legge stessa, il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle OO.PP. continua a svolgere le funzioni di cui al penultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 4 marzo 1974

Tomelleri